



TRIBUNALE ORDINARIO DI FROSINONE

Il Giudice,

a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 12/1/21;

letti gli atti;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 1311/17 R.G., introdotta con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. depositato il 6/4/17 da

Banca del Fucino s.p.a., rappresentata e difeso dagli avv. Eramo Giuseppe e Di Stefano Franco giusta procura allegata al ricorso

ATTRICE

CONTRO

rappresentata e difesa dall'avv.
allegata alla comparsa di costituzione e risposta

giusta procura

CONVENUTA

E CONTRO

CONVENUTI, CONTUMACI

CON IL SUCCESSIVO INTERVENTO DI

Fucino Npl's s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Eramo Giuseppe e Di Stefano Franco giusta procura allegata alla comparsa d'intervento per la cessionaria del credito

INTERVENUTA



La presente causa inerisce alle domande giudiziali proposte da Banca del Fucino s.p.a. nei confronti di

_____ ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 6/4/17. L'attrice ha esposto di avere intrattenuto con _____, in persona dell'a.u. _____ un rapporto di c/c come da contratto stipulato il _____) ed un altro rapporto di c/c, valevole anche per gli anticipi fatture, come da ulteriore contratto stipulato il _____, _____. In data 16/9/08 veniva inoltre pattuito tra le parti un affidamento di € 100.000 per il c/c valevole per anticipi fatture ed uno di € 15.000 per l'altro c/c, rispettivamente in seguito diminuito ad € 90.000 ed aumentato ad € 25.000. In data 19/9/08 _____ erano costituiti fideiussori in favore della Banca del Fucino in relazione a tutte le obbligazioni dell'_____ fino alla concorrenza di € 138.000. In data 16/11/09 Banca del Fucino accordava alla _____ un finanziamento di € 100.000 e contestualmente i due fideiussori hanno aumentato la garanzia fino alla concorrenza di € 258.000. In data 13/5/11 i due garanti chiedevano di effettuare pagamenti rateali ad estinzione delle obbligazioni fino ad allora maturate, in particolare in relazione al mancato pagamento delle rate del finanziamento chirografario a far data dall'11/8/10 in poi. Tale loro impegno rimaneva però senza seguito, e pertanto Banca del Fucino con lettera raccomandata A/R del 19/7/11 revocava le linee di fido e comunicava la decadenza dal beneficio del termine del finanziamento. Alla data del 19/1/17 il rapporto di c/c _____ presentava un saldo debitore di € _____, oltre interessi annui al tasso legale dall'1/1/17 al saldo,



mentre per il finanziamento risultava dovuto l'importo di € , oltre interessi annui al tasso del 3,36 % dall'1/1/17 al saldo, quindi per un importo totale di € 156.862,29, oltre i predetti interessi. L'attrice esponeva poi che con due separati atti stipulati in data 5/12/13 per un verso cedeva a la quota di comproprietà di 1/2 dell'immobile sito in distinto catastalmente a , e per altro verso la donava al proprio figlio la piena proprietà di tale immobile. L'attrice quindi argomentava in ordine alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione d'inefficacia nei suoi confronti ex art. 2901 c.c. dei predetti atti traslativi nonché dei presupposti per la condanna predetta complessiva somma di denaro nella loro qualità di fideiussori della Simotel.

è costituita in giudizio, resistendo alle avverse pretese giudiziali. Ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di revocatoria, sostenendo che gli atti traslativi in oggetto erano stati posti in essere in attuazione degli accordi presi dai coniugi in sede di loro separazione personale e come tali, stante la loro funzione solutorio-compensativa, non erano qualificabili a titolo gratuito bensì a titolo oneroso, e sostenendo la mancanza della prova del conseguente presupposto della consapevolezza in capo al terzo, del pregiudizio in danno della creditrice. Difettava inoltre il presupposto dell'*eventus damni*, in ragione dell'esistenza sull'immobile di un'ipoteca a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena a garanzia di un mutuo



trentennale, iscritta in data [redacted] e quindi preesistente di circa due anni al rilascio della fideiussione del [redacted]. La convenuta contestava inoltre il *quantum debeatur* dell'avversa domanda di condanna, rilevandone l'eccessività anche in relazione alla quantificazione operata dalla stessa odierna attrice in sede d'insinuazione al passivo fallimentare di Simotel s.r.l., invero nelle more fallita in data 20/12/11, posto che in quella sede il credito per il saldo debitore del c/c veniva quantificato in € [redacted] alla data del 20/7/11 e, tenuto conto della cristallizzazione del credito alla data del fallimento, con l'applicazione dei soli interessi legali il credito poteva essere quantificato al più in € [redacted]. Analoga contestazione veniva svolta in ordine al *quantum* preteso per il finanziamento, in relazione al quale in sede fallimentare era stato esposto l'importo di € [redacted]. Somme di denaro ulteriormente inferiori erano state indicate in occasione della predisposizione del piano di rientro del 13/5/11. La [redacted] contestava poi che nel contratto inerente al rapporto di c/c non risultava che il leg. rapp.te di [redacted] avesse specificamente sottoscritto la pattuizione degli interessi ultralegali, conseguendone la necessità del ricalcolo degli interessi passivi con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, co. 1, T.U.B.. Sosteneva inoltre che andasse verificato se l'unilaterale applicazione degli interessi passivi avesse comportato il superamento del tasso soglia usurario. Si doleva anche dell'applicazione di interesse anatocistici. Si doleva infine dell'illegittimo addebito di commissioni contrattualmente non dovute per messa a disposizione e di scoperto, peraltro nulle in quanto non determinabili, nonché degli addebiti di spese e commissioni anche per il periodo temporale successivo al recesso dal rapporto di c/c ed alla stessa



dichiarazione di fallimento della debitrice principale. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda ex art. 2901 c.c. e la rideterminazione del dovuto in relazione ai rapporti bancari.

Gli altri due resistenti non si sono costituiti in giudizio, e ne è stata accertata e dichiarata la contumacia.

La causa è stata istruita a mezzo della documentazione rispettivamente prodotta dalle parti costituite, in quanto il G.I. non ha ammesso la c.t.u. contabile richiesta dalla perché avente “natura esplorativa e dunque ritenutane l’inammissibilità”.

Con comparsa depositata l’1/10/20 Fucino Npl’s s.r.l. ha proposto intervento ex art. 111 c.p.c. in ragione della cessione in suo favore dei crediti oggetto di causa avvenuta il 14/6/19.

All’esito dell’udienza del 12/1/21 la causa è stata trattenuta per la decisione, dopo che già era stato fissato alle parti costituite un termine fino al 15/12/20 per il deposito di note difensive conclusive.

Domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c..

La domanda giudiziale in esame è fondata.

Pacifica la revocabilità di atti di trasferimenti immobiliari posti in essere in esecuzione di accordi tra coniugi in sede di separazione personale, la questione da risolvere nella specie attiene alla loro qualificabilità come atti a titolo oneroso oppure a titolo gratuito. Il G.I. in proposito richiama e fa proprio l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione consensuale che svela una sua tipicità propria la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., può colorarsi



dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.” (così Cass. 27409 del 25/10/19).

Nella specie, giusta quanto eccepito dall'attrice, la convenuta non ha assolto all'onere probatorio a suo carico di allegare e provare la sussistenza in concreto dell'invocata funzione solutorio-compensativa, nulla avendo provato in proposito in relazione ai pregressi rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi e non avendo neppure prodotto gli accordi di cui alla separazione consensuale ed il relativo decreto di omologa del Tribunale.

Gli atti in questione vanno pertanto qualificati, corrispondentemente alla loro natura formale, come atti a titolo gratuito, conseguendone l'infondatezza in radice dell'eccezione sollevata dalla circa la mancanza di consapevolezza in capo al terzo, del pregiudizio in danno della creditrice.

Rammentato inoltre che “le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. A tal fine, non vale ad escludere l'eventus damni la circostanza che i beni (nella specie oggetto di donazione limitatamente alla nuda proprietà) fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al



creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi "ex ante", e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito." (così, condivisibilmente, Cass. 13172 del 25/5/17), ne consegue che la mera circostanza fattuale della preesistenza di un'ipoteca sull'immobile *de quo* in favore di un altro istituto di credito non è di per sé idonea ad escludere la sussistenza dell'*eventus damni*, nulla avendo la specificamente allegato e provato in relazione a quanto dedotto sul punto dall'attrice circa il depauperamento del patrimonio dei due garanti in conseguenza dei due atti di trasferimento immobiliari oggetto di causa, essendo essi rimasti proprietari soltanto di un terreno agricolo di mq. 3.620, essendo per converso evidente la maggiore difficoltà nel realizzo del credito dell'attrice così determinatasi.

Gli altri presupposti dell'azione revocatoria ordinaria (anteriorità delle ragioni creditorie della Banca del Fucino rispetto alla stipula degli atti di trasferimento a titolo gratuito, consapevolezza dei due debitori del pregiudizio che arrecavano con la stipula di tali atti alle predette avverse ragioni creditorie) emergono in modo evidente dagli atti del presente giudizio e non sono stati contestati dalla convenuta costituita.

La domanda in esame, in definitiva, va accolta.

Domanda giudiziale di pagamento del saldo debitore del c/c e del saldo debitore del mutuo chirografario.

Anche tale domanda giudiziale dell'attrice è fondata.

L'attrice ha assolto all'onere probatorio circa il fatto costitutivo del proprio diritto di credito inerente al c/c a mezzo della produzione degli



e/c integrali dall'inizio del rapporto fino alla sua conclusione, nonché della documentazione contrattuale contenente le relative condizioni economiche, ed in proposito non vi sono state circostanziate contestazioni dei due convenuti a ciò in tesi interessati (e). Ugualmente dicasi per i rapporti inerenti agli affidamenti e per il mutuo chirografario, avendo l'attrice anche depositato, in corso di causa, un prospetto con l'indicazione analitica dei tassi di interesse passivo applicati in corso di rapporto con riferimento a ciascuna ragione creditoria (c/c e finanziamento chirografario).

Le generiche contestazioni della convenuta costituita sono infondate.

Innanzitutto lo è quella inerente all'asserita cristallizzazione del credito alla data di fallimento della debitrice principale, che opera soltanto nei confronti di quest'ultima ma non anche nei confronti dei due fideiussori (cfr. Cass. 18951 dell'8/8/13).

Quanto alle differenze tra gli importi chiesti in sede d'insinuazione al passivo fallimentare e quelli chiesti nel presente giudizio, le stesse trovano spiegazione con l'applicazione dei tassi di interesse passivo effettuata da Banca del Fucino ed analiticamente specificata in giudizio, senza successive specifiche contestazioni della parte costituita.

Contrariamente a quanto eccepito da , inoltre, la pattuizione relativa agli interessi ultra-legali risulta in atti ritualmente sottoscritta dalla società debitrice principale in persona, peraltro, della medesima (docc. 3, 4, 5, 6 e 9, produzioni dell'attrice).

La doglianza relativa all'usura è stata svolta dalla in forma del tutto generica e dubitativa, senza neppure produrre i D.M. relativi al tasso soglia asseritamente superato e senza alcuna specifica indicazione circa



siffatto superamento.

La doglianza della relativa all'anatocismo è pure infondata, posto che il contratto di c/c è stato sottoscritto il 16/9/08 e, in conformità alla delibera CICR del 9/2/00, ha previsto la pari periodicità (trimestrale) della capitalizzazione degli interessi attivi e di quelli passivi.

Parimenti del tutto generica risulta la contestazione circa il presunto illegittimo addebito di commissione contrattualmente non dovute, negato dall'attrice e ciò nonostante senza specifica indicazione da parte della di siffatti asseriti addebiti.

Anche la domanda giudiziale attrice in oggetto va dunque accolta.

Stante il trasferimento a titolo particolare avvenuto in corso di causa delle ragioni creditorie dell'attrice in favore di Fucino Npl's s.r.l., e l'intervento ex art. 111 c.p.c. da questa effettuato, le complessive statuizioni della presente ordinanza vanno estese – ex art. 111, u.co., c.p.c. – nei confronti della cessionaria, mentre non può disporsi l'estromissione dell'attrice, pure richiesta dall'intervenuta, in ragione del difetto del consenso delle altre parti del giudizio (comma 3, art. 111 cit.).

La regolamentazione delle spese di lite avviene con applicazione del principio della soccombenza e dunque i convenuti e vanno condannati in solido a rifondere all'attrice ed all'intervenuta le spese di lite, liquidate come in dispositivo in relazione alle attività defensionali rispettivamente svolte. Le spese di lite vanno invece compensate in relazione al terzo convenuto, estraneo al *dictum* inerente alla condanna al pagamento di somme di denaro e che non ha resistito in giudizio rispetto all'altra domanda giudiziale di attrice



ed intervenuta, avente natura dichiarativa (e relativa ad un atto traslativo nel quale egli ha rivestito la mera qualità di terzo beneficiario), non sussistendo dunque una situazione di soccombenza nei suoi confronti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da Banca del Fucino s.p.a. nei confronti di _____, _____ con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 6/4/17, col successivo intervento in data 1/10/20 di Npl's s.r.l., così provvede:

a) dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attrice e dell'intervenuta dei due atti di trasferimento immobiliare oggetto di causa in data 5/12/13 (atto del 5.12.2013 a rogito Notaio _____ trascritto il _____ presso l'Agenzia Provinciale di Frosinone – Territorio, _____), con il quale _____ ha ceduto a _____ i diritti pari ad $\frac{1}{2}$ dell'immobile sito _____ di _____ e atto del _____ a rogito Notaio _____ trascritto il _____ presso l'Agenzia Provinciale di Frosinone – Territorio, con il quale _____ ha donato a _____ la piena proprietà del suddetto immobile (_____), ordinando al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Frosinone del Territorio, sez. pubblicità immobiliare, di procedere alle correlative annotazioni della presente ordinanza;



b) condanna i convenuti _____ in solido tra loro, al pagamento in favore solidale di attrice ed intervenuta della somma di € _____ oltre interessi annui al tasso legale su € _____ dall'1/1/17 al soddisfo ed interessi annui al tasso del 3,36% su € _____ all'1/1/17 al soddisfo;

c) condanna i convenuti _____, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 757,03 per esborsi ed € 9.000 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nonché I.V.A. e C.A. come per legge;

d) condanna i convenuti _____ in solido tra loro, a rifondere all'intervenuta le spese di lite, che liquida in € 4.000 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nonché I.V.A. e C.A. come per legge;

e) compensa le spese di lite quanto al rapporto processuale tra attrice ed intervenuta nei confronti del convenuto

Così deciso in Frosinone, il 2/3/21.

Il G.I.

(dr. Fabrizio Fanfarillo)

